



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## **Esercizio abusivo della professione medica**

Autore: Edizioni Simone | 24/04/2019



*Quando si configura il reato di esercizio abusivo della professione medica? Iscrizione all'albo; specializzazione; risarcimento del danno.*

L'art. 348 c.p. tutela l'interesse generale a che determinate professioni, in ragione della loro peculiarità e della competenza richiesta per il loro esercizio, siano svolte

solo da chi sia provvisto di standard professionali accertati da una speciale abilitazione rilasciata dallo Stato. L'interesse protetto spetta alla P.A. e non agli ordini professionali o alle associazioni di categoria interessate. Questi ultimi soggetti possono, tuttavia, costituirsi parte civile nel procedimento penale relativo al reato in commento, chiedendo il **risarcimento del danno patrimoniale** sofferto a causa della concorrenza sleale subita in quel determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti all'associazione.

## **Esercizio abusivo della professione medica: cos'è?**

L'individuazione del **bene protetto** della norma incriminatrice consente di cogliere i contorni della fattispecie: se, infatti, oggetto della tutela predisposta è che determinate **professioni** vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una **speciale abilitazione amministrativa**, risulti in possesso della qualità morali e culturali richieste dalla legge, ne deriva che la tutela in esame si estende soltanto agli atti tipici delle suddette professioni, in quanto alle stesse riservati in via esclusiva, e non anche agli atti che, pur essendo in qualche modo connessi all'**esercizio professionale**, manchino di tipicità perché suscettibili di essere posti in essere da qualsiasi interessato (1).

In proposito, si è chiarito che solo al **medico** compete l'**attività di visita** e diretto **intervento sul paziente**, essendo dunque la stessa vietata all'odontotecnico (2), così come al biologo e all'**infermiere generico** è vietato effettuare **prelievi ematici sul paziente** (3).

Ancora, con riferimento alla professione di odontoiatra, lo svolgimento dell'attività da parte dei cittadini dell'Unione europea in possesso del diploma rilasciato da uno Stato dell'Unione non configura gli estremi del reato previsto dall'art. 348 c.p. solo se l'interessato abbia presentato domanda al ministero della sanità e questo, dopo aver accertato la regolarità dell'istanza e della relativa documentazione, abbia trasmesso la stessa all'ordine professionale competente per l'iscrizione.

Pertanto, sussiste il **reato** qualora un soggetto eserciti la **professione di odontoiatra** mentre è in corso la procedura di riconoscimento dei titoli rilasciati da un altro paese membro dell'Unione europea (4).

Sempre di **competenza esclusiva** di chi sia in possesso della qualifica di medico è l'attività di **diagnosi e cura** del paziente, anche sotto forma di mero consiglio, il che rende necessario il conseguimento della laurea e la successiva **abilitazione** per le attività di:

- **massaggio a scopo curativo**, poiché la professione sanitaria di massaggiatore abilita solo a compiere trattamenti finalizzati a migliorare il benessere personale su un soggetto sano e integro e non il compimento di attività che presuppongono competenze mediche, terapeutiche o fisioterapiche **(5)**;
- **agopuntura (6)**, pratica terapeutica non convenzionale che richiede la specifica conoscenza della scienza medica, in quanto si svolge mediante atti propri della professione medica, oltre che per l'attività di diagnosi e di scelta terapeutica della malattia da curare, anche per i suoi intrinseci metodi applicativi che possono definirsi clinici (nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che la L.R. Piemonte 25/2002, recante la «Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali», non ha legittimato gli operatori non medici in possesso di un'apposita abilitazione, diversa da quella prescritta per l'esercizio della professione medica, alla pratica dell'agopuntura, laddove la stessa non si limiti alla mera esecuzione dei rimedi terapeutici ma comporti diagnosi e scelte terapeutiche);
- **pranoterapia, psicoterapia e psicoanalisi (7)**;
- **erborista** che venda prodotti erboristici ricompresi nella tabella merceologica affermandone gli scopi terapeutici e indicandone la posologia **(8)**;
- **chiropratico**, laddove il soggetto agente proceda al compimento di operazioni riservate alla professione medica, quali l'individuazione e diagnosi delle malattie, la prescrizione delle cure e la somministrazione dei rimedi, anche se diversi da quelli ordinariamente praticati **(9)**;
- **prescrizione di farmaci (10)**, anche omeopatici: «integra il reato di abusivo esercizio della professione medica lo svolgimento dell'attività di diagnosi e cura di patologie per mezzo di prodotti omeopatici in assenza della prescritta abilitazione dello Stato, dell'iscrizione all'albo professionale e, prima ancora, del conseguimento del titolo accademico della laurea in medicina» **(11)**;
- **ottico** il quale prescriva lenti correttive di difetti diversi da quelli rinvenuti

dal medico senza la relativa **prescrizione (12)**.

## Attività penalmente irrilevanti

Invece, non integra il reato di abusivo esercizio della **professione medica**:

- la **condotta del medico-optometrista** che si limiti alla misurazione della vista e alla predisposizione di lenti correttive senza compiere valutazioni di carattere diagnostico o svolgere attività terapeutiche dirette non già a rimediare a semplici disfunzioni della funzione visiva ma a una vera e propria malattia (**13**);
- la **condotta del medico** che esegua interventi di mastoplastica additiva pur non avendo conseguito la specializzazione in chirurgia plastica o generale, in quanto l'iscrizione all'albo dei medici abilita di per sé allo svolgimento dell'attività chirurgica, non essendo richiesto anche il possesso del diploma di specializzazione nei diversi settori della chirurgia, requisito necessario per il solo svolgimento dell'attività chirurgica nell'ambito del servizio sanitario nazionale (**14**);
- l'**attività di tatuatore**, consistente nell'introdurre pigmenti all'interno del derma mediante aghi elettrici (**15**).

## Concorso nel reato di esercizio abusivo della professione medica

In giurisprudenza si è anche precisato che il **responsabile di uno studio medico**, per la peculiarità della funzione posta a tutela di un bene primario, ha l'obbligo di verificare, in via prioritaria, non solo i titoli formali dei suoi collaboratori, curando che in relazione ai detti titoli essi svolgano l'attività in relazione alla quale risultino abilitati, ma ha, altresì, l'ulteriore **obbligo di verificare** in concreto che, al formale possesso delle abilitazioni di legge, corrisponda un accettabile standard di conoscenze e manualità minimali, conformi alla disciplina e alla scienza medica in concreto praticate.

In ipotesi di mancato rigoroso **adempimento degli obblighi di verifica** formale dei titoli abilitanti il concreto esercizio della professione, pertanto, il direttore dello studio medico risponde non solo di concorso nel reato di cui all'art. 348 c.p. con la persona non titolata, ma altresì, ex art. 113 c.p. a titolo di cooperazione colposa,

degli illeciti prevedibili secondo l'id quod plerumque accidit, derivati dalla **mancata professionalità del collaboratore** la cui competenza formale e sostanziale non sia stata convenientemente verificata.

Ad esempio, il direttore di uno studio medico è responsabile dei delitti di cui agli artt. 348 e 590 c.p. qualora un odontotecnico privo di abilitazione abbia effettuato, nella struttura sanitaria da lui diretta, un'applicazione di un impianto da cui siano derivate, per colpa, **lesioni personali al paziente (16)**.

## **Per la mastoplastica additiva non occorre la specializzazione in chirurgia plastica**

Come è noto, per l'esercizio della **professione di medico-chirurgo** condizione necessaria è l'iscrizione all'Albo provinciale dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, alla quale si può accedere solo se abilitati all'esercizio professionale (artt. 8 e 9 D.Lgs.C.P.S. 13-9-1946, n. 233; D.P.R. 221/1950).

Nell'assenza di una legge che definisca quale sia il contenuto tipico della professione di medico-chirurgo, la giurisprudenza ha affermato che il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, unitamente all'iscrizione all'Albo, legittimano il **medico** a esercitare la propria attività in tutti i settori della medicina, fatte salve quelle per le quali è richiesto dalla legge il possesso di un apposito diploma o specializzazione (Cass. pen. 25-9-2003, n. 49116; 26-2-2009, n. 11004).

Tra queste si rammentano, in particolare, la L. 409/1985, che ha istituito la professione sanitaria di odontoiatra (con successivi provvedimenti è stata disciplinata l'**iscrizione all'albo degli odontoiatri** per i laureati in medicina e chirurgia, abilitati alla professione medica), l'art. 110 D.Lgs. 230/1995, che stabilisce specifici requisiti per l'esercizio della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare (la cui regolamentazione è stata demandata a un apposito decreto intervenuto il 21-2-1997), l'art. 55 D.Lgs. 277/1991 e, di seguito, l'art. 38 D.Lgs. 81/2008, che regolano l'esercizio dell'attività di «medico competente», ai sensi della normativa per la tutela dei lavoratori, nonché la L. 56/1989, che ha disciplinato l'esercizio dell'**attività psicoterapeutica**.

A parte le iniziative legislative volte a definire in via generale l'**atto medico**, va

segnalata da ultimo la L. 190/2014, che all'art. 1, co. 566, ha riservato alle competenze dei laureati in medicina e chirurgia «gli atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia».

Nell'ambito, in particolare, della chirurgia, benché siano previste plurime specializzazioni disciplinate da vari interventi normativi resi necessari per dare attuazione alla normativa europea (ad esempio, cardiocirurgia, chirurgia generale, chirurgia maxillo-facciale, chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, ecc.) e comunque riservate a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'**esercizio della professione** di medico-chirurgo, nessuna ulteriore abilitazione è richiesta dallo Stato per lo svolgimento, da parte del medico, di tali specifiche branche della **chirurgia** (fatto salvo l'accesso al SSN, per il quale rileva la specializzazione acquisita).

Il presente articolo è tratto dal volume edito da Edizioni Simone

**SE VUOI LEGGERLO TUTTO  
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**

## Note

(1) Cass. pen. 17-6-2016, n. 38752. (2) Cass. pen. 12-12-2008, n. 4294. (3) Cass. pen. 27-6-2005; 6-12-1996. (4) Cass. pen. 13-11-2013, n. 47532. (5) Cass. pen. 15-3-2016, n. 13213; 16-9-2015, n. 50063. (6) Cass. pen., VI, 27-3-2003. (7) Cass. pen. 23-3-2011, n. 14408; 24-4-2008; 29-10-2007. (8) Cass. pen., VI, 13-5-1981. (9) Cass. pen., VI, 10-4-2003. (10) Cass. pen., VI, 4-4-2005. (11) Cass. pen., VI, 20-6-2007. (12) Cass. pen., VI, 3-7-1984. (13) Cass. pen. 29-4-2009, n. 26609. (14) Cass. pen. 12-11-2015, n. 50012. (15) Cass. pen., sez. VI, 29-5-1996. (16) Cass. pen. 24-4-2013, n. 21220. Autore immagine: medico di [Lemusique](#)